



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 8813]  
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class SS PNRR [34.43.01/8.79.6/2021]

Oggetto: **[ID\_VIP: 8813] CERIGNOLA (FG), TRINITAPOLI (BT):** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "DEMOFONTE", della potenza di 42,511 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Cerignola (FG) e Trinitapoli (BT).  
Proponente: MAIA SOL S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR

e. p. c. a

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
compniec@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
udcm@pec.cultura.gov.it

Segretariato Regionale del MiC  
per la Puglia  
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Servizio II della DG ABAP *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Servizio III della DG ABAP *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*

Regione Puglia  
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana  
Servizio autorizzazioni ambientali  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia  
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Provincia di Barletta-Andria-Trani  
affarigenerali@cert.provincia.bt.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

f

Comune di Cerignola (FG)  
*protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it*

Comune di Trinitapoli (BT)  
*protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it*

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*;

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

**VISTO** l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**PRESO ATTO** che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

**VISTO** l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**VISTO**, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

**VISTO** il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

**VISTO** il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24-02-2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

---

**CONSIDERATO** che la **Società MAIA SOL S.r.l.** in qualità di proponente, con nota del 02/08/2022, perfezionata in ultimo con nota del 10/02/2023, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006;

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 31169 del 03/03/2023, ha comunicato, al proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9139/13425>;

**PRESO ATTO** che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)";

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR** del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 3150 del 06/03/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta dalla Società;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 6401 del 07/06/2023, in riscontro alla summenzionata nota, ha trasmesso il **proprio parere endoprocedimentale negativo** alla realizzazione dell'impianto in valutazione;

**CONSIDERATO** che **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 11747 del 21/06/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, confermando per quanto dio competenza il **parere non favorevole** espresso dalla Soprintendenza ABAP;

**CONSIDERATO** che, con atto di significazione e diffida del 12/06/2023, acquisito agli atti della Scrivente con prot. n. 12041 del 23/06/2023, la Società Proponente, decorso il termine per l'emanazione del provvedimento per il procedimento in argomento, di competenza del MASE, ha richiesto a questo Ministero di procedere al rilascio del parere tecnico istruttorio entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II della Direzione Generale ABAP **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

**PREMESSO** che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto agrivoltaico denominato "DEMOFONTE", della **potenza complessiva di 42,511 MWp**, con sistema di **accumulo**.

Le aree occupate dall'impianto, site in agro del territorio comunale di Cerignola (FG) e Trinitapoli (BT), sono dislocate all'interno di n. 2 campi (A e B), per una **superficie recintata complessiva di circa 50,146 Ha** lordi.



*Estratto PPTR Puglia con indicazione dell'area d'interesse*



*Layout di progetto*

**CONSIDERATO** che l'impianto prevede nello specifico le seguenti opere:

- **n. 64 moduli fotovoltaici** aventi ognuno potenza nominale pari a 660 Wp;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- strutture ad inseguimento solare monoassiale di rollio (**Tracker**), opportunamente ancorate al terreno mediante infissione semplice, per un'**altezza massima** fuori terra pari a **4,77 m**;
- **cavidotto interrato** a 36 kV, di lunghezza complessiva di **c.a. 9,23 km**, per convogliare la produzione elettrica dell'impianto alla cabina di raccolta e da questa alla cabina di consegna;
- **n. 1 cabina di raccolta** posta all'interno del campo B;
- **sistema di accumulo** della potenza di 40 MW e capacità di 160 MWh;
- **n. 1 cabina di consegna**;
- **cavidotto di consegna** a 36 kV, di lunghezza pari a **c.a. 200 m**, di collegamento tra la cabina di consegna e la futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 380/36 kV;
- **connessione in antenna**, a 36 kV su una futura Stazione Elettrica SE della RTN di Trasformazione a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia – Palo del Colle" ubicata nel territorio comunale di Cerignola (FG);
- **4600 metri di recinzione** a maglie metalliche;
- **n. 2 cancelli** di accesso carrabile;
- **percorsi di viabilità interna** ai campi in misto stabilizzato o in terra semplicemente battuta;
- **impianto di illuminazione** interno parco;
- un **sistema di videosorveglianza**.

**Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia:**

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

**CONSIDERATO** che la **Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**CONSIDERATO**, nello specifico del presente procedimento, che **la competente SABAP e il Servizio II della DG ABAP hanno espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera, per gli impatti che la stessa avrebbe sui beni paesaggistici e culturali ricadenti nel territorio interessato.**

In particolare, dalle valutazioni dei suddetti uffici, che qui si condividono, emerge anzitutto:

Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI**:

Il comma 1, dell'art. 91 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale stabilisce che “(... ..) *con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89, co. 1, lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito*”.

L'intero impianto in esame si colloca all'interno dell'*Ambito Tavoliere*, figura territoriale 3.3 *Il Mosaico di Cerignola* (elaborato n. 5 del PPTR “Schede degli Ambiti Paesaggistici”, schede 5.3 e relative sezioni – in particolare la sezione C2 *Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*).

Individuazione dell'*Ambito Tavoliere* (elaborato 5.3 del PPTR):

«*L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. (...)*»

**Nello specifico dell'impianto in esame e dell'area vasta di indagine (AVI) pari a 3 km, si evidenziano, ai sensi del PPTR:**

Componenti idrologiche

- BP *Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)*
  - Fosso la Pila (R.d. n. 6441 del 20/12/1914 in G.U. n. 93 del 13/04/1915)

Componenti culturali e insediative

- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* e relativi UCP *Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*
  - Posta Pila (segnalazione architettonica)
  - Masseria Staffa (segnalazione architettonica)
  - Masseria Pellegrini (segnalazione architettonica)
  - Masseria Valerio (segnalazione architettonica)
  - Masseria Ragnizzi (segnalazione architettonica)
  - Rabano (segnalazione architettonica)
  - Masseria Rutigliano (segnalazione architettonica)
  - Masseria Di Don Angelo (segnalazione architettonica)
  - Masseria San Lorenzo (segnalazione architettonica)
  - Villaggio Maccarone (area a rischio archeologico)
  - Regio Tratturello Salpitello di Tonti-Trinitapoli
  - Regio Tratturello Foggia-Tressanti-Barletta



- Tratturello Trinitapoli-Zapponeta

#### Componenti dei valori percettivi

- UCP *Strade a valenza paesaggistica*
  - SP 75 (ex. SS 544FG)

#### Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI**:

#### Componenti culturali e insediative

- UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* e UCP *Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*
  - Villaggio Maccarone (area a rischio archeologico)
  - Regio Tratturello Salpitello di Tonti-Trinitapoli
  - Regio Tratturello Foggia-Tressanti-Barletta
  - Tratturello Trinitapoli-Zapponeta

**In particolare, si evidenziano le interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia.**

#### Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI**

#### Componenti idrologiche

Il cavidotto **interferisce direttamente** con il BP *Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)* Fossa la Pila.

#### Componenti culturali e insediative

L'impianto si colloca ad una distanza di:

- 2,7 km c.a. da Posta Pila (segnalazione architettonica)
- 2,5 km c.a. da Posta Pila (segnalazione architettonica)
- 1,3 km c.a. da Masseria Staffa (segnalazione architettonica)
- 870 m c.a. da Masseria Pellegrini (segnalazione architettonica)
- 1,8 km c.a. da Masseria Valerio (segnalazione architettonica)
- 100 m c.a. da Masseria Ragnizzi (segnalazione architettonica)
- 2,0 km c.a. da Rabano (segnalazione architettonica)
- 390 m c.a. da Masseria Rutigliano (segnalazione architettonica)
- 1,3 km c.a. da Masseria Di Don Angelo (segnalazione architettonica)
- 740 m c.a. da Masseria San Lorenzo (segnalazione architettonica)
- 2,15 km c.a. da Villaggio Maccarone (area a rischio archeologico)
- 120 m c.a. da Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli
- 1,6 km c.a. da Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta
- 2,8 km c.a. da Tratturello Trinitapoli Zapponeta

#### Componenti dei valori percettivi

Un tratto di cavidotto **interferisce direttamente** con la strada a valenza paesaggistica SP 75

#### Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, con particolare riferimento alle ricognizioni di superficie lungo il tracciato del cavidotto, sono stati fortemente condizionati dalle condizioni di visibilità dei suoli risultate su ampie aree pessime/scarse, con conseguente impossibilità di una adeguata valutazione del rischio archeologico. Le attività di archeologia preventiva non hanno però impedito di confermare il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando anche n. 3 puntuali e specifiche interferenze con aree di dispersioni di materiali archeologici (**R1, R2 e R3**).

In dettaglio, il campo agrivoltaico A è contiguo al villaggio neolitico di loc. Ragnizzi (sito **5**) e posto a breve distanza dal villaggio neolitico di loc. Posta Uccello – Mass. Rutigliano (sito **9**), entrambi noti in letteratura e la cui perimetrazione è basata su dati topografici da foto interpretazione archeologica. Lungo il tracciato del cavidotto sono state individuate tre aree di dispersione (**R1, R2 e R3**), poste a brevissima distanza da esso, di frammenti sporadici di ceramica acroma d'uso comune e di laterizi, inquadrabili fra l'età romana e l'età medievale. Anche il cavidotto nel tracciato finale è contiguo al villaggio neolitico di loc. Canale Giardino A (sito **39**), entrambi noti in letteratura e da foto interpretazione. Inoltre, l'area di rispetto del Regio Tratturello Salpitello di Tonti-Trinitapoli, sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983, è tangente al campo A.


Si specifica che, nonostante in esito alla fase prodromica non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e paesaggistico, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25;

**CONSIDERATO** che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

**RILEVATO** pertanto che, sebbene l'impianto in progetto abbia evidenziato dirette interferenze solo con alcune emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre, che, l'impianto interferisce parzialmente a sud con la fascia di rispetto di 500 m di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e nello specifico con il Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli, qualificato dal Quadro Assetto tratturi come "aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico";





*Stralcio cartografico. Elaborazione della SS PNRR*

**CONSIDERATO** che la Società proponente, così come visibile dagli elaborati di progetto, in particolare, dalla Relazione Paesaggistica e dall’elaborato “*VIGVA99\_Fotoinserimenti*”, ha prodotto **fotosimulazioni non idonee a mostrare il reale aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare sul territorio circostante**. Più nel dettaglio, le fotosimulazioni riprodotte analizzano l’impatto percepito solo da alcuni punti localizzati nelle immediate vicinanze del campo agrivoltaico (n. 3 scatti a terra e n. 1 scatto aereo). Non sono stati presi in considerazione punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell’area vasta di analisi se non nella sola fotosimulazione n. 1, effettuata dal Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli. Le immagini fotografiche non presentano condizioni di piena visibilità (essenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), inoltre, nella quasi totalità scattate in modalità “panoramica”, la quale altera visibilmente distanze e proporzioni della realtà riprodotta.

Si deve precisare ulteriormente che il progetto prevede la realizzazione di tracker di altezza massima pari a 4,77 metri e altezza minima pari a 2,736 metri (v. tav. R.5.a *Sezioni e Prospetti tipo impianto*) mentre le di opere di mitigazione, nonché, le colture (mandorleto) e la recinzione di progetto variano tra i 2,00 e i 2,50 metri di altezza. Le fotosimulazioni dovrebbero riportare tale dato e, dunque, mostrare la visibilità dei tracker di altezza indubbiamente maggiore rispetto alle mitigazioni proposte.

Si riportano di seguito alcune delle sopracitate fotosimulazioni.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it





*Scatto n. 1*



*Scatto n. 3*

**CONSIDERATO** che la presenza nell'area vasta di altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica**, oltre il quale diviene inevitabile **scongiorare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio**;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**VALUTATE** le *Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici*, elaborate da un gruppo di lavoro coordinato dall'allora Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l'Energia, il cui scopo è quello «di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico (...)». In particolare nella la Parte II, paragrafo 2.3 *Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"* si stabilisce quanto segue «**A.1 Superficie minima per l'attività agricola.** Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agrivoltaico, richiamato anche dal decreto-legge 77/2021, è la continuità dell'attività agricola, atteso che la norma circoscrive le installazioni ai terreni a vocazione agricola. (...). Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**».

Nell'elaborato di progetto *Relazione agronomica* trasmessa dalla Società proponente è rappresentata (v. pag. 39) la seguente tabella con le indicazioni quantitative dell'impianto in esame:

|   |            |
|---|------------|
| Dimensioni totali del terreno                               | 58,9948 Ha |
| Dimensioni totali del terreno recintato                     | 50,1460 Ha |
| Proiezione aree impegnate dalle strutture FV, cabine, ecc   | 7,0194 Ha  |
| Dimensioni area a verde (residuo destinato all'agricoltura) | 51,9754 Ha |
| Rapporto tra proiezione FV e l'area totale                  | 8,4 %      |
| Rapporto tra aree agricole e l'area totale                  | 91,6 %     |

(cfr. tab. pag 39 della *Relazione agronomica*)

Tali dati, mostrano numerose incoerenze:

1. La proiezione delle aree impegnate dalle strutture FV (al netto delle cabine, ecc) risulta in contrasto con quanto dichiarato nella *Relazione Paesaggistica* a pag. 56, in cui viene mostrato che la superficie pannellata totale (considerando la proiezione al suolo dei pannelli nella loro posizione a tilt zero gradi) è pari a 212184,92 Ha (**21,218492 Ha**), quantità ben maggiore dei 7,0194 Ha riportati nella tabella sopra riportata.

| Campo                | N° moduli     | Potenza          | Superficie pannellata |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| A1                   | 9.690         | 6.395,40         | 31.946,42             |
| A2                   | 9.900         | 6.534,00         | 32.551,34             |
| A3                   | 9.480         | 6.256,80         | 31.282,20             |
| <b>Tot. Campo A</b>  | <b>29.070</b> | <b>19.186,20</b> | <b>95.779,96</b>      |
| B1                   | 9.480         | 6.256,80         | 31.252,55             |
| B2                   | 8.940         | 5.900,40         | 29.418,52             |
| B3                   | 8.430         | 5.563,80         | 27.753,52             |
| B4                   | 8.490         | 5.603,40         | 27.980,36             |
| <b>Tot. Campo B</b>  | <b>35.340</b> | <b>23.324,40</b> | <b>116.404,95</b>     |
| <b>Tot. Impianto</b> | <b>64.410</b> | <b>42.510,60</b> | <b>212.184,92</b>     |

\*la superficie pannellata rappresenta la proiezione al suolo dei pannelli nella loro posizione a tilt zero gradi

(cfr. tab. 3, pag. 56 della *Relazione paesaggistica*)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

2. A tal proposito si deve far notare che i successivi calcoli delle relative percentuali riportati nella succitata tabella non risultano compatibili con quanto emerso nel punto 1 del presente elenco. Risulta, altresì, una percentuale di **“Rapporto tra aree agricole e l’area totale”** assai minore di quella dichiarata e, inoltre, **minore del 70% della superficie totale**, in contrasto, dunque, con quanto richiesto nelle summenzionate *Linee Guida* dell’allora Ministero della Transizione Ecologica. Pertanto, così come dai calcoli anche dall’analisi degli elaborati grafici (es. *VIGVA99\_Elaborato\_Grafico\_R\_4*, *VIGVA99\_Elaborato\_Grafico\_R\_5\_a*), si rilevano incoerenze e si esprimono perplessità sull’effettiva possibilità di far rientrare l’impianto in esame nella definizione di “agrivoltaico”.



(fotosimulazione aerea – elaborato “VIGVA99\_Fotoinserimenti”)

**CONSIDERATO** che gli **obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR** sono perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella *Normativa d’uso* e dalla *Sezione C2* della relativa Scheda d’Ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall’art. 89 delle NTA del PPTR). Nel caso specifico, il progetto in esame non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d’uso della Sezione C2 delle Schede d’ambito di riferimento, “Tavoliere”, poiché non “preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere” e non salvaguarda “le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale”. L’impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d’acqua pubblica, da tratturi della transumanza, dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturali individuati dal PPTR, andrebbe non solo ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei con visuali, elementi di disturbo ma, più complessivamente, indurrebbe un’alterazione significativa dei caratteri identitari e storicizzati del



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

paesaggio agrario, ‘costruiti’ e sedimentati nel tempo dalla secolare vicenda umana che ha modellato il territorio;

**VALUTATO** che le raccomandazioni contenute nelle **Linee guida del PPTR** in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipa e conferma quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" (pag. 8) laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) «(...) sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica» e dal Piano per la transizione ecologica che riconosce che «Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici] richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali, e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate»;

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra previsto, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I" di cui al PPTR in quanto è previsto su un'area agricola, come da elaborato VIGVA99\_Elaborato\_Grafico\_R\_3\_g in cui si evince che il campo agrivoltaico si trova su "Superfici agricole a seminativo semplice irriguo";

**CONSIDERATO**, inoltre, che, esaminando la scheda di sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale, riportata alla **sezione B.2 del PPTR**, emergono diverse criticità relative ai lineamenti morfologici del Tavoliere, caratterizzati da un sistema agro-ambientale a mosaico agrario, che rappresentano la prima delle invarianti strutturali della figura territoriale "Il Mosaico di Cerignola", per la cui salvaguardia viene richiesto di evitare un'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici:

| SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (IL MOSAICO DI CERIGNOLA)   |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)   | Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)  | Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali  |  |
|  |   | La riproducibilità dell'invariante è garantita:   |  |
| <p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste pianure disciolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a nord, il costone dell'altopiano garganico;</li> <li>- ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni;</li> <li>- a sud i rilievi di le Murge.</li> </ul> <p>Questi elementi rag presentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici;</li> </ul>  | <p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori confinanti;</p>   |  |
| <p>Il sistema agro-ambientale del mosaico agrario del Tavoliere menzionato è caratterizzato dalla geometria della trama agraria che si struttura a raggiera a partire dal centro urbano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle adiacenze delle urbanizzazioni periferiche si sviluppano i mosaici periurbani, nei quali prevalgono le colture orticole;</li> <li>- verso nord-ovest i mosaici si semplificano nelle associazioni colturali del vigneto con il seminativo;</li> <li>- a sud-ovest, invece, si ha prevalentemente un'associazione dell'oliveto con il seminativo, che si semplifica progressivamente nelle trame rade della monocultura cerealicola.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erosione del mosaico agrario perurbano a vantaggio dell'espansione edilizia centrifuga di Cerignola;</li> <li>- utilizzo di pratiche agricole impattanti, sia dal punto di vista ecologico che percettivo (utilizzo di tendoni);</li> </ul>  | <p>Dalla salvaguardia dei mosaici agrari della piana di Cerignola: incentivando le colture viticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici;</p>   |  |
| <p>Il sistema insediativo si organizza intorno a Cerignola sulla raggiera di strade che si dipartono da esso verso gli insediamenti circostanti (Stomara, Stomarella). A questo sistema principale si sovrappone un reticolo capillare di strade poderali ed interpoderali che collegano i centri insediativi con i poderi e le masserie, presidi dei mosaici agrari della piana.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espansione residenziale centrifuga di Cerignola a svantaggio dei mosaici periurbani;</li> <li>- Espansioni residenziali e produttive lineari lungo le principali direttrici radiali.</li> </ul>  | <p>Dalla salvaguardia della struttura insediativa radiale di Cerignola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitando trasformazioni territoriali (ad esempio nuove infrastrutture) che compromettano o alterino il sistema stradale a raggiera che collega Cerignola ai centri limitrofi;</li> <li>- evitando nuovi fenomeni di espansione insediativa e produttiva lungo le radiali;</li> </ul> |  |
| <p>Il sistema delle masserie e dei poderi, capisaldi storici del territorio agrario della piana.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edifici incongrui, abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.</li> </ul> | <p>Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie storiche; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);</p>  |  |



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



**CONSIDERATO** che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che «7. *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. **Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14***»;

**RITENUTO**, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;

**RITENUTO** utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**CONSIDERATO**, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020”, emerge che la Puglia è tra le regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (19,2%). Nelle Regioni dell’Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

**CONSIDERATO** altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *Burden sharing*”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come la Regione Puglia risulti **tra le ultime regioni** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

**CONSIDERATO** che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell’inserimento sul territorio *«per tutte le tecnologie, considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi»* presupponendo, quindi, la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti FER;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**CONSIDERATO** che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

**VISTO**, altresì, l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

**CONSIDERATO** che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

**CONSIDERATO** che nello stesso all’interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 *Tutela del Paesaggio* «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;



**RIBADITO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**TENUTO CONTO** delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II afferente alla Direzione Generale ABAP;

### **Questa Soprintendenza Speciale per il PNRR**

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata dalla Società;

**RITENUTO** di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale nonché dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico";

### **ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società **MAIA SOL S.r.l.** relativa al **progetto di un impianto agrivoltaico denominato "DEMOFONTE", della potenza di 42,511 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Cerignola (FG) e Trinitapoli (BT).**

Supporto Ales S.p.A.  
*arch. Ilaria Martella*

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP  
*arch. Serena Bisogno*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
*arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA*

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
E DIRETTORE GENERALE DG ABAP  
*dott. Luigi LA ROCCA*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it